



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)



**OGGETTO: “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA”.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 11 del 08/04/2020





REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg.	OGGETTO: Approvazione "Nuovo regolamento comunale per la disciplina della Videosorveglianza"
Data 08-04-2020	

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di aprile alle ore 18:30, presso l'Aula Magna sita in Atrio del Castello, si è riunito in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, sotto la Presidenza del Consiglio, il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nelle forme di legge.

Si dà preliminarmente atto che con Determinazione n. 1 del 18-03-2020, Il Presidente del Consiglio, avvalendosi della possibilità concessa dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 l'art. 73, comma 1, il quale dispone che "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente", ha emanato i suddetti criteri di trasparenza e tracciabilità, nonché le modalità operative, per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità video/audio conferenza, nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento di C.C.. Il Presidente invita il Segretario Generale a voler constatare la simultanea presenza in videoconferenza dei partecipanti all'adunanza.

Si dà atto, pertanto, affinché venga annotato all'odierno verbale, che risultano collegati in videoconferenza sulla piattaforma "ZOOM" i Sigg. Consiglieri Comunali di seguito elencati, i quali ne hanno avuto accesso mediante l'inserimento di una password fornita dal verbalizzante Segretario Generale nell'invito trasmesso via mail casella di posta elettronica di ognuno.

Risultano pertanto collegati in videoconferenza:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	A	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	P
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	P
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 11; Assenti 1

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CONSOLI TERESA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

CONIGLIONE ROSANNA

CONIGLIONE GIUSEPPE

Dambone Sessa Giuseppina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Visto il *Decreto* Legislativo n. 196 del 30/06/2003.

Visto il Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, adeguato alla normativa nazionale delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02 settembre 2014, oramai superato;

RITENUTO che è necessario il controllo del territorio, per ragioni di sicurezza nel rispetto dei diritti, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza;

RITENUTO che è necessario approvare il nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza, adeguato alla normativa nazionale delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati);

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale, al fine di introdurre tale strumento di potenziamento del controllo e sicurezza del territorio, nel rispetto dei diritti, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 200a, n 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- 1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Approvare il nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza;
- 3) Il presente Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza annulla tutti i precedenti.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza"**.

Il Presidente, considerato che non ci sono interventi, pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A voti unanime favorevoli, espressi per appello nominale ed in forma palese, modalità eseguita in conformità a quanto indicato nelle linee guida sullo svolgimento dei Consigli Comunali a distanza, e risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA** l'8° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione nuovo regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza"**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 IN DATA 26-03-2020 AVENTE AD
OGGETTO: “Approvazione "Nuovo regolamento comunale per la disciplina della
Videosorveglianza””

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2000 n. 30, si esprime parere di regolarità
tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.TO ARCH. SALVATORE CAMPISI

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARONE MARIA GEMMA
TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 444 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 09-04-2020

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **09-04-2020** al **24-04-2020**

- È divenuta esecutiva il giorno **19-04-2020** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPIEGO DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO**



Sommario

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Ambito di applicazione - Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 4 – Informativa

Art. 5 – Istituti scolastici

Art. 6 – Il deposito dei rifiuti

Art. 7 – Caratteristiche dell'impianto

Art. 8 - Servizio di videosorveglianza.

Art. 9 - Notificazione. Responsabili, soggetti autorizzati e Responsabile della protezione dei dati

Art. 10 – Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Art. 11 – Persone autorizzate ad accedere al sistema

Art. 12 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 13 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 14 - Obblighi degli operatori

Art. 15 - Manutenzione e assistenza

Art. 16 - Diritti dell'interessato

Art. 17 - Sicurezza dei dati

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

Art. 19 - Norma di rinvio

Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

1 - Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Militello in val di Catania sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà, fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 - Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **banca dati** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto
- b) Per **trattamento** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
- c) Per **dato personale** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od Associazione, identificati od identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.
- d) Per **dati identificativi** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
- e) Per **dati sensibili** i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
- f) Per **dati giudiziari** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art.3 c.1 lett. da a) ad o) e da r) ad u) del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt.60 e 61 cpp.
- g) Per **titolare** l'Ente Comune di Militello in Val di Catania, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.
- h) Per **responsabile** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per **responsabile esterno** il soggetto esterno di cui il titolare si avvale affidando ad esso determinate attività che restano nella sfera della titolarità del Comune di Militello in Val di Catania e che non comportano decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati; rientrano tra questi le Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale di effettuare la

realizzazione degli interventi di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza;

l) Per **incaricato** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

m) Per **interessato** la persona fisica, la persona giuridica, Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali.

n) Per **comunicazione** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

o) Per **diffusione** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

p) Per **dato anonimo** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non pu essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

q) Per **blocco** la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

r) Per **legge** il decreto Legislativo nr.196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

s) Per **Garante** l'autorità per la protezione dei dati personali istituita dalla Legge 675/1996.

Art. 2 - Principi generali

1 - Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.

a)-Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice), ai sensi dell'art. 05 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ai sensi del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

b)- Principi di necessità e minimizzazione: il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario, in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.

c)- Principi di proporzionalità e protezione dei dati di default: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

d - Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

2 - E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3 - Il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'Ente, indicati al comma 3 del successivo art. 3

4 - Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione e finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione - Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Militello in Val di Catania sul proprio territorio

2 - Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

3 - Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Militello in Val di Catania dalle vigenti normative statali e regionali, con particolare riferimento al D.L.vo nr. 267/2000 e s.m.i., alle leggi regionali sull'ordinamento della Polizia Locale, allo Statuto Comunale ed al regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento dei dati, sono:

- a) Attivazione di misure di prevenzione e "sicurezza urbana" sul territorio comunale, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini conformemente al Decreto Ministro Interno 5 Agosto 2008
- b) Attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
- c) Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico
- d) Rilevare infrazioni ai regolamenti comunali, con particolare riferimento alla vigilanza sulle isole ecologiche e altri siti per la prevenzione di abbandono dei rifiuti e conferimento degli stessi in violazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- e) Vigilare sulla circolazione stradale
- f) Verifica, controllo e gestione dell'accesso a Zone a Traffico Limitato; rilevazione e controllo di veicoli non in regola con obblighi di legge/Codice della Strada;

- g) Tutela del patrimonio comunale, prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici.
- h) Assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- i) Proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
- l) Acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.
- m) Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;

Art. 4 - Informativa

1 - Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.

2 - Il supporto con l'informativa:

- a) Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c) Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 5 - Istituti scolastici

1 - Il sistema di videosorveglianza può essere attivato presso istituti scolastici, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

2 - In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

3 - E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

4 - Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 6 – Il deposito dei rifiuti

1 - In applicazione dei richiamati principi di necessità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

2 - L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

3 - Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

4 - Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Art. 7 – Caratteristiche dell'impianto

1 - Il sistema potrà essere composto:

- a) una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;
- b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- c) una telecamera mobile per lettura e riconoscimento targhe;
- d) telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G.;
- e) telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.

2 - Le telecamere fisse saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

3 - I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

4 - Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comune di Militello in Val di Catania e possono anche essere riprodotte anche presso il Comando della Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri.

5 - Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.

6 - Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

7 - Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

8 - Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

9 - Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

10 - I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala di Controllo del Comune e Comando di Polizia Locale.

11 - I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

12 - Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Art. 8 - Servizio di videosorveglianza.

1 - La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza è di competenza è dei propri responsabili, designati soggetto autorizzato del trattamento e della conservazione dei dati secondo quanto indicato nel successivo art. 9.

2 - L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione.

3 - Per l'accesso alla visualizzazione delle immagini, sia in tempo reale che registrate e per l'eventuale esportazione, è necessario essere muniti di autorizzazione da parte della persona designata dal Sindaco.

Art. 9 - Notificazione. Responsabili, soggetti autorizzati e Responsabile della protezione dei dati

1 - Il rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2 - Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile, dei Soggetti autorizzati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni ex REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e i vigenti regolamenti comunali in materia di tutela, trattamento e riservatezza de dati personali.

3 - Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 4 lett. h). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

4 - La società aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dell'impianto e di eventuali interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza territoriale e della manutenzione dello stesso e della centrale operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.

5 - Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

6 - Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

7 - I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

8 - Stanti le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza individuate all'art. 6, non è necessario che il trattamento dei dati disciplinati dal presente regolamento siano notificati al Garante.

Art. 10 – Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati

1 - Il Responsabile, di concerto con il titolare, nominerà gli incaricati appartenenti al Corpo di Polizia Locale del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati.

2 - Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle eventuali istruzioni del responsabile.

3 - Con riferimento al sistema di lettura targhe, il Responsabile del trattamento dei dati nomina quali incaricati al trattamento dei dati personali, oltre agli agenti e agli Ufficiali del Corpo di Polizia Locale, il Comandante della Stazione Carabinieri e, su proposta di quest'ultimo, gli ulteriori incaricati facenti parte del proprio Comando o comunque appartenenti all'Arma dei Carabinieri.

4. Il responsabile e gli incaricati svolgono le funzioni indicate per iscritto rispettivamente dal titolare e dal responsabile.

Art. 11 – Persone autorizzate ad accedere al sistema

1 - L'accesso al sistema di controllo delle telecamere di videosorveglianza è consentito solamente al Titolare o suo delegato, al Responsabile e agli Incaricati designati, nonché agli incaricati addetti ai servizi di manutenzione dell'impianto.

2 - Ciascuno di essi è dotato di password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

3 - Gli incaricati ed i preposti previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

4 - L'accesso al sistema delle telecamere è altresì consentito agli Organi di Polizia Giudiziaria senza particolari formalità, nell'ambito di attività urgenti.

5 - L'accesso al sistema delle telecamere di lettura targhe è consentito inoltre anche al Comandante della Stazione Carabinieri e personale designato di cui all'art. 10 c. 3, con possibilità di elaborazione dati e inserimento di eventuali black list. Gli accessi da parte del Comando Stazione Carabinieri dovranno avvenire mediante password e chiavi di accesso diversificate rispetto a quelle della Polizia Locale in modo da poter sempre risalire all'Ente e agli operatori che hanno effettuato l'accesso.

Art. 12 - Trattamento e conservazione dei dati

1 - La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 3 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.

2 - La conservazione dei dati deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato *"ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"*.

3 - Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4 - Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

5 - In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Art. 13 - Modalità di raccolta dei dati

1 - La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi descritti nel art. 7 del presente regolamento. Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 12, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 14 - Obblighi degli operatori

1 - L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2 - Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste nel presente regolamento.

Art. 15 - Manutenzione e assistenza

1 - Il soggetto autorizzato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare il controllo visivo, la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica come previsto dal contratto di manutenzione/assistenza.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1 - Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice e dagli artt. 15 e ss. del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- d) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e) Di proporre reclamo alla Autorità di controllo.

2 - In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

3 - I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5 - Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, posta elettronica o pec, al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

6 - Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1 - I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2 - Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

3 - Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

4 - La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs ecc.).

5 - Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

1 - Competono alla Giunta Comunale, avvalendosi del parere tecnico del Responsabile del trattamento, l'assunzione di provvedimenti attuativi, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, l'implementazione dell'impianto, la sua variazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.

2 - Non costituisce modifica il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato nella deliberazione della Giunta Comunale, purché sia ubicata nella stessa via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.

Art. 19 - Norma di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché ad altra normativa vigente, sia speciale sia generale.

Art. 20 - Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

Il RUP
(GEOM. NUNZIO LO PRESTI)

RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
(ARCH. SALVATORE CAMPISI)

RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1. luogo o luoghi di possibile ripresa 2. data di possibile ripresa
- 3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
- 4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
- 5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
- 6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
- 7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti
.....
..... In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta).....

.....

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e Cognome	Documento di identità	Estrema autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	